

RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

all'Assemblea dei Soci della Pesaro Parcheggio s.r.l.

Premessa: Disposizioni di legge

Il Decreto Legislativo del 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.02.2019, recante il "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza", in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, ha introdotto importanti novità in tema di adempimenti e responsabilità a carico di Amministratori e di Organi di Controllo.

L'Organo di Controllo, nella fattispecie, ha un ruolo di vigilanza potenziato, con il compito di:

1. Verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'azienda al fine dell'emersione tempestiva della crisi;
2. Verificare periodicamente la sostenibilità economica e finanziaria dell'impresa nel breve termine;
3. Monitorare le condizioni di continuità aziendale.

Il Decreto Legislativo del 12 Gennaio 2019 n. 14 entrerà in vigore il 1^o settembre 2021, salvo ulteriori proroghe e salvo quanto stabilito per le disposizioni che sono entrate in vigore già il 16 marzo 2019 e che, pertanto, vengono recepite e di cui viene data adeguata informazione nella presente relazione.

* * * *


Adeguatezza degli assetti organizzativi dell'azienda al fine dell'emersione tempestiva della crisi.

Riferimenti normativi:

L'articolo 2086 Codice Civile (come modificato dall'articolo 375 del C.C.I.I.) , con decorrenza dal 16 marzo 2019, prevede che: " l'Imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale".

L' *articolo 2381 del Codice Civile* prevede al quinto comma che gli organi delegati debbano curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla dimensione ed alla natura dell'impresa.

L' *articolo 2403 del Codice Civile*, nel definire i contenuti dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo, prevede espressamente che il controllo si estenda all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed al suo concreto funzionamento.



Ai sensi dell'*articolo 14 C.C.I.I.*, comma 1, “ gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.

Sul punto si è espresso il *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la norma di comportamento n. 11.1* “ Prevenzione ed emersione della crisi”, prevedendo che l’organo di controllo, ai sensi dell’articolo 2403 C.C., debba verificare che – tali assetti siano costantemente idonei al fine di assicurare la rilevazione tempestiva della crisi; - esprimendosi anche sull’efficacia degli strumenti contabili e delle procedure amministrative adottate in azienda al fine di prevedere l’andamento della gestione nel breve e medio termine e – di verificare regolarmente le condizioni di continuità aziendale.

Assonime si è pronunciata asserendo che l’assetto organizzativo è adeguato quando consente all’Amministratore di acquisire le informazioni, interne sulla gravità della crisi ed esterne sul mercato, sufficienti per assumere le decisioni necessarie.

Sulla base delle sopraelencate disposizioni legislative, risulta evidente che le scelte di merito sulle azioni da intraprendere , legittimamente compiute su base informativa adeguata, rientrano nel perimetro della insindacabilità dell’Organo Amministrativo, nel pieno rispetto della “business judgment rule”, purchè “la scelta effettuata sia ragionevole, non sia stata assunta con imprudenza, tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” . (*rif. ordinanza 8 aprile 2020, Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa*).

All’Organo di Controllo compete l’obbligo di vigilanza e, quindi, l’obbligo di accertare la presenza dell’assetto, valutarne l’adeguatezza (statica) e l’effettivo funzionamento (dinamico).

* * * *

L’adeguatezza dell’assetto organizzativo in generale.


L’assetto organizzativo dell’azienda è costituito dalla struttura organizzativa, quale insieme di relazioni gerarchiche tra le unità aziendali che consentono la distribuzione dei compiti alle persone e definiscono le loro mansioni.

Secondo la *Norma di Comportamento del Collegio Sindacale n.3.4*, “per assetto organizzativo deve intendersi il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità”.

Nelle aziende di dimensioni medio – piccola, i processi di risk management sono presenti tipicamente in modo implicito ovvero svolti nelle attività operative day by day.

Sul punto, con riferimento alla Vs. società, il sottoscritto Revisore ha potuto accertare che :

- vi è una chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;



- le attività decisionali e le direttive sono esercitate dai soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri; ;
- i meccanismi aziendali assicurano la presenza di personale con adeguate competenze, tali da svolgere le funzioni assegnate;
- esistono direttive e procedure aziendali la cui diffusione è assicurata alla struttura.

* * * *

L'adeguatezza dell'assetto amministrativo - contabile.

Il sistema amministrativo – contabile, secondo la *Norma di Comportamento del Collegio Sindacale n. 3.6*, può definirsi come “l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informazione societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa”.

Ai sensi dell'*art. 2403, 1^ comma, C.C.*, il collegio sindacale deve vigilare sull'adeguatezza di tale assetto.

In tema di revisione legale, anche *l'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010*, prevede a carico del Revisore, incaricato del controllo legale dei conti della società, l'obbligo di verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nella evidenza che l'attendibilità e la correttezza delle informazioni siano, quindi, il punto focale posto alla base della corretta gestione dell'impresa, *in termini pratici e nell'esercizio di riferimento, il sottoscritto Revisore ha potuto accertare che gli strumenti informatici ed applicativi costituenti il sistema amministrativo – contabile consentono di ottenere informazioni societarie complete, attendibili e corrette nella rappresentazione dei fatti aziendali, in accordo con i principi contabili.*


In particolare, il sistema amministrativo – contabile adottato dalla società può ritenersi adeguato, giacchè permette:

- a) *la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- b) *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- c) *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.*

* * * *

L'adeguatezza dei sistemi in riferimento alla loro idoneità ad assicurare la tempestiva rilevazione della crisi.

Con il novellato *articolo 2086 Codice Civile*, l'adeguatezza dei sistemi deve essere valutata anche con riferimento alla loro idoneità ad assicurare la tempestiva rilevazione della crisi, requisito indispensabile per consentire agli amministratori di porre in essere le azioni correttive in epoca precoce al fine di recuperare l'equilibrio aziendale.



E' quindi richiesta all'organo di controllo, anche in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 14 C.C.I.I., una ulteriore attività di controllo, in relazione alla loro efficacia a tal scopo, con l'obiettivo di fornire costantemente informazioni relative:

- * al costante equilibrio economico – finanziario dell'azienda,
- * al prevedibile andamento della gestione
- * alle situazioni che possano causare in un futuro prevedibile la perdita della continuità aziendale.

L'attenzione deve essere rivolta soprattutto al requisito della "tempestività" ossia alla capacità del sistema di rilevare informazioni in tempi contenuti; infatti la prontezza del sistema permette un'azione rapida di fronte agli accadimenti interni ed esterni e, quindi, garantisce maggiori possibilità sia di sfruttare rapidamente situazioni vantaggiose per l'impresa, sia di arginare eventi negativi, ponendo in essere opportune azioni correttive.

Con riferimento alla Vs. Società, il sottoscritto Revisore può attestare che, nel periodo di riferimento: - il sistema informativo contabile è risultato affidabile ed ha consentito di estrapolare informazioni utili per il monitoraggio degli indicatori aziendali; - il management ha potuto disporre di un sistema di reporting che ha assecondato la tempestività delle informazioni; - è stata periodicamente rappresentata una analisi degli scostamenti tale da favorire gli interventi economici e finanziari adeguati da parte del management.

Il sottoscritto Revisore ha appurato, inoltre, che il sistema amministrativo contabile, in qualunque momento, consente di ottenere informazioni attendibili in merito allo scenario dei flussi di cassa nei successivi sei mesi, sia i flussi di cassa operativi ovvero quelli necessari a sostenere i costi della gestione, sia i flussi di cassa per l'impresa ovvero quelli che – residuanti dopo il sostenimento dei costi operativi – possano essere destinati a sostenere il debito finanziario, ovvero a pagare i mezzi di terzi.

* * * *

La continuità aziendale.

Riferimenti normativi:

Ai sensi dell'**articolo 2423 bis comma 1 n.1 del Codice Civile**, la valutazione della continuità aziendale comporta che l'Organo Amministrativo effettui una valutazione prospettica, constatando la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In base a quanto disciplinato dallo **IAS 1**, vi è continuità aziendale quando l'impresa è in grado di adempiere finanziariamente alle proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi e non vi siano incertezze tali da rendere le posizioni debitorie insostenibili.

Oltre che a carico dell'Organo Amministrativo (in qualità di redattore del bilancio) e dei Sindaci (in qualità di soggetti che vigilano sull'andamento della società), **l'articolo 14 lettera f) del D. Lgs. 39/2020** prevede a carico di coloro che sono incaricati della revisione legale della società, l'obbligo



di esprimere un giudizio sul bilancio, comprendente “una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”.

L'articolo 7 del D.L. n. 23/20 (Decreto Liquidità) e poi l'articolo 38 quater della Legge n. 77/20 hanno previsto l'esonero per l'Organo Amministrativo di valutare la continuità aziendale dell'impresa, riconoscendo la possibilità di redigere il bilancio 2020, secondo le disposizioni del Codice Civile e degli OIC, senza valutare il presupposto della continuità aziendale. Le società che decidano di avvalersi di questa deroga, hanno l'obbligo di indicare in Nota Integrativa l'esercizio di tale opzione, fornendo peraltro un quadro circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nei successivi dodici mesi.

La Nota Integrativa al bilancio societario dell'esercizio 2020 applica la deroga alla valutazione della prospettiva della continuità aziendale facendo esplicito riferimento alla normativa sopraccitata ed ai paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11.

Peraltro, nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione, l'Organo Amministrativo ha fornito un quadro veritiero e coerente, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto finanziario, circa la capacità dell'azienda di continuare l'attività per un prevedibile arco temporale futuro pari ad almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, facendo ricorso alle evidenze attualmente disponibili ed agli scenari allo stato configurabili.

Il sottoscritto Revisore, anche in applicazione al principio di revisione ISA 570, dopo attento esame del Bilancio, della Nota Integrativa, del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla Gestione, ritiene di poter affermare che l'Organo Amministrativo ha effettuato una sostanziale analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del Covid 19 sull'attività caratteristica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società, aggiornando così le situazioni di incertezza e gli interventi economici e finanziari attuabili.

* * * *

La valutazione degli eventi successivi dopo la chiusura dell'esercizio.

Riferimenti normativi:

L' **articolo 2427 numero 22 quater del Codice Civile** impone di fornire informazioni in Nota Integrativa che riguardino la natura e l'effetto patrimoniale, economico e finanziario di fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

L' **OIC 29** prevede tre possibili classificazioni dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, ovvero quelli che hanno impatto sui valori di bilancio, quelli che non comportano variazioni ai valori di bilancio e quelli che hanno effetti sulla continuità aziendale.

Il paragrafo 61 dell'OIC 29 richiede che il fatto, se rilevante, debba essere illustrato nella Nota Integrativa al fine di evitare che la mancata comunicazione possa compromettere la possibilità per i destinatari dell'informativa societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il principio di revisione **ISA Italia 560** disciplina l'argomento, prevedendo che il Revisore legale sia tenuto a verificare che la Nota Integrativa riporti una adeguata informativa con riferimento agli

effetti derivanti da eventi catastrofici, come l'emergenza sanitaria, sull'operatività e sul business dell'impresa.

Il Revisore ritiene che, nei documenti di bilancio, l'Organo amministrativo abbia identificato in modo corretto e completo i possibili effetti legati all'emergenza sanitaria con riferimento alla propria realtà aziendale, tenuto conto della loro significatività e che li abbia correttamente identificati come fatti oggi non comportanti variazioni ai valori di bilancio.

In tale ambito si dà atto, inoltre, che l'Organo Amministrativo ha correttamente enunciato gli interventi adottati al fine di mitigare l'impatto aziendale della emergenza sanitaria in atto, quali il ricorso al fondo integrativo salariale, allo smart working e ad altre misure volte ad assicurare il duplice obiettivo della tutela dei livelli occupazionali e del contenimento del costo del lavoro.

* * * *

Le altre informazioni inserite in Nota Integrativa.

1. Deroghe agli ammortamenti

Il Decreto Legge n. 104/2020 cosiddetto Decreto Agosto, all'articolo 60 comma 7 quater, ha previsto la possibilità di sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali ed immateriali, destinando ad una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa, per l'esercizio 2020.

Il Revisore ha appurato che la Società non si è avvalsa della sospensione degli ammortamenti nel bilancio dell'esercizio 2020, come anche esplicitato in Nota Integrativa.

2. Rivalutazione dei beni materiali ed immateriali


L'articolo 110 del Decreto Legge n. 104/2020, convertito nella Legge 126 del 13 ottobre 2020, prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni di impresa, materiali ed immateriali, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.

Con riferimento alla rivalutazione, il Revisore attesta che: - la Nota Integrativa al bilancio 2020 fornisce le opportune informazioni; - l'operazione di rivalutazione ha riguardato i beni materiali iscritti nel bilancio dell'esercizio 2019; - l'importo della rivalutazione, assunto dall'organo di governance per l'adeguamento dei valori di bilancio, è attestato da perizia di stima di recente data, ispirata a criteri di prudenza e terzietà giacchè eseguita a cura di soggetto terzo ed autonomo; - gli adempimenti civilistici e fiscali correlati all'operazione sono stati idoneamente effettuati.

* * * *

Giudizio

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio della società Pesaro Parcheggio s.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.



A giudizio della scrivente, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, guidata da generali criteri di indipendenza e di etica come applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

All'uopo il sottoscritto Revisore ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio.

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o da eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, la sottoscritta ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto la prudenza professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- ha valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, ed ha accertato che il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione, oltre che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di legge; a giudizi della scrivente, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge e non contiene errori significativi sulla base delle conoscenze acquisite nel corso dell'attività di revisione legale;

in conclusione, verificata l'assenza di incoerenze significative e di non conformità sul bilancio dell'esercizio 2020 e sulla relazione sulla gestione, il sottoscritto Revisore rilascia un giudizio senza modifica.



In fede

Pesaro, li 04 Maggio 2021

Il Revisore dott.ssa Federica Massei

Federica Massei